

ALLEGATO B) al N. 241.216 di Rep. N. 98.226 di Racc.

STATUTO

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI ETS"

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITA'

1. Ente morale, IPAB

L'Ente "Asilo Infantile ai Caduti" con sede nel Comune di Mussolente (Vi) in via Roma n. 16, è sorto nell'anno 1921 su iniziativa dei benemeriti signori M.R. don Luigi Castagna e Cav. Ettore Eger, mediante pubblica sottoscrizione tra i cittadini di Mussolente.

L'Ente aveva per scopo l'accoglimento, la custodia e l'educazione di bambini in età prescolare, con precedenza a quelli domiciliati nel Comune di Mussolente e, tra questi, a quelli in condizione di indigenza.

L'Ente "Asilo Infantile ai Caduti" è stata eretto a Ente morale di diritto pubblico con R.D. 14.11.1935, n. 2398 e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

L'Ente morale "Asilo Infantile ai Caduti" ha modificato la propria denominazione in "Fondazione Asilo Infantile ai Caduti" il 06/11/1998.

Lo Statuto è stato registrato presso Ufficio del Regi-

stro di Bassano del Grappa rep.n.1906 mod. III il
30/04/1999.

2. Fondazione di diritto privato (ex Ipab)

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), è stata riconosciuta ad ogni effetto quale Fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con decreto del Dirigente della Direzione regionale per i Servizi sociali n. 36 del 02.03.1999 e nel contempo depubblicizzata.

L'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico persone giuridiche private riconosciute ed è registrata in data 02/03/2001 al n. 168 (n. Tribunale VI/473) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 e del Regolamento regionale veneto.

3. Ente del terzo settore

Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in

"FONDAZIONE ASILO INFANTILE AI CADUTI ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrisponden-

za, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Sede e ambito territoriale dell'attività

La Fondazione ha sede legale in Mussolente (Vi) in via Roma, 16.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Veneto.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "FONDAZIONE ASILO INFANTILE AI CADUTI ETS", è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse

	generale indirizzata all'educazione, istruzione e cura	
	delle bambine e dei bambini e di età compresa tra gli	
	zero e sei anni e della pre-adolescenza nei seguenti	
	settori e ambiti di attività:	
	a) educazione, istruzione e formazione professiona-	
	le, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e suc-	
	cessive modificazioni, in particolare, attraverso	
	l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infan-	
	zia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici	
	connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d);	
	b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai	
	sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e	
	delle leggi regionali di settore, in favore delle bam-	
	bine e dei bambini preadolescenti e a sostegno delle	
	famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5	
	lettera a);	
	c) le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa nonché le attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse at-	
	tività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	delle attività di interesse generale svolte dalla Fon-	
	dazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i);	
	d) formazione extra-scolastica finalizzata alla pre-	
	venzione della dispersione scolastica e al contrasto	

della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l);

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).

2. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1., la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini dai tre mesi ai sei anni di età e della pre-adolescenza salvo eccezioni consentite dalle norme.

Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia,

riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con D.M. del 28/02/2011 n°5663 e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.

Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna, con priorità ai residenti nel territorio di Mussolente, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scola-

stica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art.

2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore.

A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie

e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.Lgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;

- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2. In particolare la Fondazione può chiedere il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, inoltre il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria dovrà essere inferiore al costo medio per alunno annualmente pubblicato dal MIUR ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'art. 4, comma 3 lettera c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.200/2012 o successive indicazioni emanate dalle autorità competenti;

- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche

in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;

- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;

- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

a) l' Organo di amministrazione [Consiglio di ammini-

strazione];

b) il Presidente;

c) l'Organo di Controllo nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - l'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE [Consiglio di amministrazione]

1. L' Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri di cui:

- il Parroco pro-tempore della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Mussolente o suo delegato, membro di diritto;

- un rappresentante della famiglia Eger cav. Ettore e successori, membro di diritto;

- due membri nominati dal Comune di Mussolente;

- un membro nominato dai genitori dei bambini fre-

quantanti la scuola dell'infanzia , convocati dal Presidente in apposita assemblea elettiva.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dei membri di diritto durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone da nominare.

3. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere in-

teressato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del CdA successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4. In caso di decadenza o dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa, Il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui compete la designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 10 - FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto

alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

Esso in particolare:

a. elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;

b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;

c. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo della scuola e dei servizi attivati stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario;

d. stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;

e. delibera i contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, e i contratti relativi ai beni stabili ed ai mutui passivi;

f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

g. delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno quat-

	tro su cinque dei componenti in carica del Consiglio	
	di Amministrazione, conformemente a quanto previsto	
	dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 207/2001;	
	h. delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti	
	bancari, di conti correnti postali;	
	i. delibera l'entità delle rette di frequenza della	
	scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di	
	compartecipazione ai costi per la fruizione dei servi-	
	zi offerti nell'ambito delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui al precedente art. 2;	
	j. approva il bilancio di esercizio nonché il program-	
	ma di attività con il bilancio preventivo;	
	k. approva il bilancio sociale ove previsto;	
	l. approva le modifiche statutarie con il voto favore-	
	vole di almeno quattro su cinque dei membri del Consi-	
	glio di Amministrazione in carica;	
	m. delibera la proposta di trasformazione e/o l'estin-	
	zione dell'Ente con il voto favorevole di almeno quat-	
	tro su cinque dei membri del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	n. delibera i regolamenti relativi al personale, alla	
	vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'	
	Infanzia e dei servizi socioeducativi avviati;	
	o. fissa i criteri e modalità dell'erogazione di bene-	
	fici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e),	

dello Statuto;

p. individua le attività diverse, di cui all'art. 3

dello Statuto;

q. delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;

r. conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

s. adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto

contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle relative al precedente art. 10, punti g), l) e m). Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a scelta del Presidente. Sono sempre a voto segreto le votazioni inerenti persone.

6. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel

verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

3. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i

limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il

Presidente può sempre adottare provvedimenti di compe-

tenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica,

nella successiva adunanza del Consiglio di Amministra-

zione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,

ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contempo-

ranea assenza o impedimento, il membro più anziano di

nomina.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI

CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di

Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo

in forma monocratica o collegiale formato da 3 membri.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si

applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posse-

duti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo

monocratico, devono essere posseduti dalla persona no-

minata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della

legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza del-

l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore per due esercizi consecutivi la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti oppure affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio se-

condo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, nella relazione di missione.

4. La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può

deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 15 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità della Fondazione, redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo, salvo suo affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione a professionisti, enti e centri di servizio esterni.

2. Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 16 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo;

b) il registro dei volontari.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

Art. 17 - PERSONALE ED ORGANI COLLEGIALI

1. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati da CCNL in vigore e da apposito regolamento interno.

2. La Fondazione può avvalersi di personale in regime convenzionale e di consulenti nella misura ritenuta dal Consiglio di amministrazione congrua per il miglior perseguimento delle finalità statutarie.

3. L'Ente vigila sul corretto funzionamento degli Organi Collegiali previsti dalla normativa vigente definendo nel Regolamento interno le loro funzioni.

Tali organi sono:

- Collegio dei Docenti;
- Consiglio di Intersezione;
- Assemblea dei Genitori.

Art. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

F.to: Ettore Eger

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)